

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 43/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/1873]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1408 della Commissione, del 19 agosto 2015, relativo all'autorizzazione della DL-metionile-DL-metionina come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi per animali da compagnia e per animali non destinati alla produzione di alimenti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 2zcc (Regolamento di esecuzione (UE) n. 136/2012 della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32015 R 1414**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1414 della Commissione, del 20 agosto 2015 (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 3).»

2. Dopo il punto 153 (Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1399 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

«154. **32015 R 1408**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1408 della Commissione, del 19 agosto 2015, relativo all'autorizzazione della DL-metionile-DL-metionina come additivo per mangimi destinati a pesci e crostacei (GU L 219 del 20.8.2015, pag. 3).⁽¹⁾ GUL 219 del 20.8.2015, pag. 3.⁽²⁾ GUL 220 del 21.8.2015, pag. 3.⁽³⁾ GUL 220 del 21.8.2015, pag. 7.⁽⁴⁾ GUL 220 del 21.8.2015, pag. 11.

155. **32015 R 1415:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1415 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione dell'astaxantina come additivo per mangimi destinati a pesci, crostacei e pesci ornamentali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 7).
156. **32015 R 1416:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1416 della Commissione, del 20 agosto 2015, relativo all'autorizzazione del bisolfato di sodio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 220 del 21.8.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1408, (UE) 2015/1414, (UE) 2015/1415 e (UE) 2015/1416 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.